

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITÀ  
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

**tra**

**Città Metropolitana di Torino**, con sede legale in Torino Corso Inghilterra n. 7, codice fiscale 01907990012, rappresentata dalla Sindaca dott.ssa Chiara Appendino, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente (di seguito "Città Metropolitana")

**Unicredit S.p.A.**, con sede legale in Milano, capitale sociale 20.880.549.801,81, iscritta al Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA 00348170101, rappresentata dal Regional Manager - Region Nord Ovest, dott. Stefano Gallo domiciliato per la carica presso la sede legale della banca (di seguito "Banca")

**CGIL** Provinciale di Torino (di seguito "Organizzazioni Sindacali") con sede legale in Torino via Pedrotti n. 5, codice fiscale 80086100015, rappresentata dalla Segretaria Provinciale Sig.ra Elena Petrosino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione sindacale;

**CISL** Area Metropolitana Torino-Canavese (di seguito "Organizzazioni Sindacali") con sede legale in Torino via Madama Cristina n. 50, codice fiscale numero 97504970019, rappresentata dalla Segretaria Provinciale Sig.ra Maria Cristina Terrenati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione sindacale;

**UIL** Provinciale di Torino (di seguito "Organizzazioni Sindacali") con sede legale in Torino via Bologna 11, codice fiscale 80089050019, rappresentata dalla Segretaria Regionale Sig.ra Teresa Cianciotta, domiciliata per la carica presso la sede dell'Organizzazione sindacale

Verranno di seguito congiuntamente denominate "**le Parti**"

**premesse che**

sul territorio dell'area metropolitana di Torino la crisi che - a partire dall'autunno del 2008 - ha investito il sistema produttivo locale, continua a generare, gravi ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale;

tale situazione, in molti casi, ha comportato e comporta il manifestarsi di situazioni di crisi nelle aziende che ingenerano ricorsi a procedure per l'attivazione della procedura di richiesta della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) anche per "i contratti di solidarietà", sia ai sensi delle causali di cui alle lettere a) e b) e c) del comma 1, dell'art.21 del decreto legislativo n.148/2015 per processi di riorganizzazione e crisi aziendali, sia ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/1984 convertito con modificazioni nella Legge 863/84, dell'art. 41 del D.lgs. n. 148/2015, del comma 304 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016, dell'art. 5 comma 5 legge n. 236/93, per i contratti di solidarietà;

  
1

sul territorio dell'area metropolitana il ricorso a tali ammortizzatore sociali continua ad evidenziare livelli preoccupanti – sia in termini di monte ore concesse che di lavoratori coinvolti – sintomatici della profonda situazione di difficoltà in cui versano le imprese locali;

la tempistica intercorrente tra la richiesta di accesso al trattamento di CIGS e l'effettiva erogazione dell'indennità spettante ai lavoratori – nelle more dell'erogazione diretta da parte dell'I.N.P.S. – comporta il determinarsi di conseguenti difficoltà di natura finanziaria a carico dei lavoratori coinvolti dalla procedura e delle loro famiglie.

### **considerato che**

nel caso di ricorso alla C.I.G.S. motivata da procedura concorsuale - ai sensi della Legge 223/91 art. 3 - sul territorio provinciale è operativo un meccanismo finalizzato all'anticipo del trattamento ai lavoratori da parte della Regione Piemonte per tramite dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

alla luce della situazione economica in atto, in data 25 novembre 2015 l'A.B.I. ha stipulato con Confindustria e le Organizzazioni Sindacali una convenzione - a livello nazionale - in tema di anticipazione sociale dell'indennità di C.I.G.S.; tale accordo risulta prorogato, con sottoscrizione di un accordo in sede nazionale, siglato in data 7 novembre 2017 "alle medesime condizioni e con gli adattamenti rivenienti dal mutato quadro normativo",

a fronte della grave crisi in atto si rendono opportune azioni, sinergiche e coordinate tra gli attori presenti sul territorio, al fine di garantire la continuità di reddito ai lavoratori;

la Città Metropolitana di Torino intende sostenere i lavoratori sospesi in CIGS mediante l'individuazione di un meccanismo di sostegno al reddito, tramite l'anticipazione sociale del trattamento di integrazione salariale, complementare agli strumenti operativi in materia sul territorio

**tutto quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione del trattamento di CIGS da attuarsi mediante l'utilizzo del prodotto di anticipazione sociale predisposto da parte della Banca firmataria e consistente nell'apertura di linee di credito.

L'iniziativa di cui al presente Protocollo d'Intesa è volta ad azzerare i costi correlati all'apertura, alla tenuta e alla chiusura del conto corrente a carico dei soggetti individuati all'art. 2.

### **Articolo 2 – Destinatari**

SA  
B  
MUB  
HSD

Sono destinatari dell'anticipazione di cui al presente Protocollo d'Intesa i lavoratori, residenti sul territorio dell'area metropolitana di Torino e dipendenti di imprese per le quali sia stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale, sia ai sensi delle causali di cui alle lettere a) e b) e c) del comma 1, dell'art.21 del decreto legislativo n.148/2015, per processi di riorganizzazione e crisi aziendali, sia ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/1984 convertito con modificazioni nella Legge 863/84, dell'art. 41 del D.lgs. n. 148/2015, del comma 304 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016, dell'art. 5 comma 5 legge n. 236/93, per i contratti di solidarietà;

### **Articolo 3 – Misura dell'anticipazione**

L'anticipazione dell'indennità di CIGS avverrà mediante apertura di credito dell'importo spettante su un conto corrente dedicato intestato al lavoratore beneficiario, presso la Banca aderente al presente Protocollo d'Intesa che valuterà la sussistenza delle condizioni per concedere l'anticipazione.

Al fine di fruire dell'anticipazione i lavoratori dovranno presentare un'apposita domanda, secondo le modalità stabilite per l'accesso al prodotto di anticipazione sociale predisposto dalla Banca firmataria.

Salvo quanto previsto nel presente accordo, l'anticipazione verrà effettuata con le procedure, condizioni e modalità stabilite dalla Banca firmataria per il proprio prodotto di anticipazione sociale.

Nel caso in cui sia oggettivamente impossibile per i lavoratori produrre la documentazione inerente l'azienda (comunicazione di messa in CIGS e buste paga) UniCredit Banca è disponibile ad anticipare gli importi che le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del protocollo, comunicheranno con apposita lettera. In questo caso gli importi saranno definiti sulla base delle ultime buste paga in servizio e comunque nell'ambito di importi massimi pari a € 600 per i lavoratori a tempo pieno e di € 300 per i lavoratori part-time, importi da ridurre ulteriormente del 50% nel caso fosse prevista e attuata la rotazione del personale in CIGS.

Relativamente alle situazioni di rotazione nel periodo di CIGS, per le quali si possono verificare casi di lavoratori non sospesi a zero ore per l'intero periodo o singola mensilità, si potrà autorizzare l'anticipo di CIGS ai lavoratori sospesi dal lavoro per almeno 15 giorni (due settimane lavorative) nell'arco mensile.

Per quanto attiene alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati dell'apposito modulo per la "richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di CIGS, necessario per il perfezionamento delle pratiche di anticipazione in oggetto, nel caso in cui il lavoratore ne manifesti esplicitamente la richiesta, si provvederà ad indicare nel suddetto testo che la richiesta di domiciliazione dello stipendio varrà solo per il periodo in cui è stata richiesta la CIGS.

Unicredit Banca, per ciò che attiene alle risorse finanziarie previste per l'intervento, si impegna a riservare un plafond pari a euro 2.000.000, dichiarando la propria disponibilità, in presenza di necessità, a prendere in considerazione ulteriori aumenti..

EP / MLO

#### **Articolo 4 – Termine dell'anticipazione**

L'anticipazione del trattamento di CIGS di cui al presente Protocollo d'Intesa cessa con il versamento dell'indennità spettante ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

I lavoratori e/o i datori di lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca l'esito della domanda di concessione del trattamento di CIGS.

#### **Articolo 5 – Impegni dei firmatari**

UniCredit Banca si impegna:

- a predisporre e ad attuare idonei strumenti per l'erogazione dell'anticipazione sociale dell'indennità di CIGS, caratterizzati da condizioni che non comportino oneri - a qualunque titolo - a carico dei soggetti beneficiari.  
Nello specifico, il prodotto proposto dalla Banca prevede l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari allo 0% alle linee di credito aperte.
- ai fini del rimborso delle spese relative all'imposta di bollo, a presentare - con cadenza mensile - l'elenco dei conti correnti attivati e l'importo cumulativo di dette spese, nonché il dettaglio dei soggetti beneficiari dell'iniziativa alla Città Metropolitana di Torino.


La Città Metropolitana di Torino si impegna:

- alla copertura dell'imposta di bollo correlata all'apertura - presso le filiali della Banca - del conto corrente sul quale accreditare l'anticipazione della CIGS mediante la costituzione di un fondo di ammontare fino ad Euro 25.000,00.  
Tale fondo verrà destinato al rimborso delle spese relative all'imposta di bollo correlata ai prodotti per l'anticipazione sociale dell'indennità di CIGS attivati da tutte le banche firmatarie il presente Protocollo o altri analoghi, ai sensi dell'art. 7.
- alla corresponsione dell'importo delle spese relative all'eventuale imposta di bollo sulle linee di credito aperte nell'importo risultante dalla comunicazione di cui sopra, tramite un unico pagamento cumulativo mensile da effettuarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte della Banca.
- ai sensi dell'art. 4, a cooperare con Regione Piemonte e I.N.P.S. al fine di ottenere la documentazione relativa all'emanazione dei decreti ministeriali di concessione del trattamento di CIGS e all'avvio del pagamento diretto dell'indennità da parte dell'I.N.P.S. determinanti l'estinzione del finanziamento concesso nell'ambito della presente iniziativa.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano:

- a comunicare alla Banca e ai nuovi soggetti aderenti (di cui all'art. 7) l'elenco delle imprese per le quali è stata attivata la procedura di richiesta della CIGS a seguito all'esame congiunto della situazione aziendale ai fini della richiesta di concessione del trattamento.

#### **Articolo 6 – Comunicazione**



4

Le parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa si impegnano a sostenere l'iniziativa mediante ogni possibile forma di promozione e di comunicazione mediante la diffusione di adeguato materiale informativo presso le proprie sedi, a mezzo stampa e web.

#### **Articolo 7 – Banche aderenti**

Nel rispetto del principio di libera concorrenza, il presente Protocollo d'Intesa è aperto all'adesione di tutte le Banche che intendono sostenere l'iniziativa mediante la predisposizione di un prodotto finalizzato all'anticipazione sociale della CIGS.

Ai fini del rimborso delle spese anticipate a titolo di imposta di bollo, le condizioni applicate dagli istituti bancari aderenti non devono risultare peggiorative – nei confronti dei soggetti beneficiari - rispetto a quelle definite nel presente Protocollo d'Intesa.

Le Banche aderenti accettano le modalità di rimborso di cui all'art. 5.

Contestualmente all'iniziativa di cui al presente Protocollo d'Intesa, le banche aderenti potranno valutare, altresì, l'applicazione di interventi in materia di sospensione delle rate dei mutui a carico delle famiglie in situazioni di difficoltà legate alla Cassa Integrazione e alla perdita del posto di lavoro.

#### **Articolo 8 – Sicurezza delle informazioni**

Le parti si impegnano a rispettare la normativa - di cui al D. Lgs. n. 196/2003 - sulla protezione dei dati personali forniti in ragione del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Articolo 9 – Monitoraggio**


Durante il periodo di attuazione del presente Protocollo d'Intesa le parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in termini di utilizzo, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi.

#### **Articolo 10 - Durata del Protocollo d'Intesa**

La scadenza del presente Protocollo è stabilita per il 31 dicembre 2018; entro il mese di novembre 2018 le Parti si incontreranno per valutare l'efficacia dello strumento e per decidere in ordine al rinnovo, eventualmente rinegoziandone termini e condizioni.

Qualora ciò non avvenga e alla scadenza non vi sia il recesso, anche di una sola delle Parti (da comunicare alle altre Parti con lettera raccomandata A.R. che pervenga almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o prorogata) il Protocollo s'intende rinnovato tacitamente sino al 31 dicembre 2019.

Restano salvi in ogni caso gli effetti del presente Protocollo per le anticipazioni già concesse prima della sua scadenza.



SP  
S  
MUCO  
5

Torino, 25 gennaio 2018

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*Chiara Appendino*



*UNICREDIT SPA*

*Stefano Gallo*




*CGIL PROVINCIALE DI TORINO*

*Elena Petrosino*



*CISL PROVINCIALE DI TORINO*

*Maria Cristina Terrenati*



*UIL PROVINCIALE DI TORINO*

*Teresa Cianciotta*

